

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 15/01/2021 al n° 81 serie 1 con l'esazione di euro 450,00

L'Ufficiale Rogante  
(Avv. Matteo Paroli)

IL CONCESSIONARIO  
CTC Marche Soc. Coop. a r.l.  
Renzo Basili

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona, Via del Lavoro n.8.

Ancona, addì 30 DIC. 2020

Validità prorogata fino al 31.12.25 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 13.9.24

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

IL CONCESSIONARIO  
CTC Marche Soc. Coop. a r.l.  
Renzo Basili

L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott. Luca Grisostomi



00-45 del registro

N. 1750 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione ;  
Viste l'istanza presentata dalla CTC MARCHE Soc. Coop. a r.l. C.F./P.Iva 02641750423 con sede legale in Ancona Via del Lavoro n.8, prot.n. ARR-012680 in data 19/12/2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-008621 in data 24/07/2020 ;  
Vista la precedente licenza n.6 in data 26/05/2016 ;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 10/02/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;  
Visto il parere favorevole al rinnovo della concessione rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ancona prot.0005252 del 21/02/2020, acquisita al prot.n.ARR-002576 in data 21/02/2020 ;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo della Capitaneria di Porto di Ancona prot.n.0010343 in data 24/04/2020, acquisita al prot.n.ARR-004979 in data 24/04/2020 ;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-003539 in data 17/03/2020 ;  
Visto i pareri della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisiti al prot. n.PAR-001389 del 24/02/2020 e n°PAR-003145 del 7/05/2020;  
Vista la delibera n.13 in data 5/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 19/11/2020 PR\_ANUTG\_Ingresso\_0125756\_20201119 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per l'anno 2020 di €5.618,54 in data 17/06/2020, richiesti con atto di accertamento n. 00-219/20 in data 5/06/2020 ;  
Visto il versamento dell'importo di €20.000,00 effettuato a favore di questa Autorità di Sistema Portuale in data 19/05/2016, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale ;  
Vista la polizza assicurativa n.405715093 emessa in data 19/06/2020 dalla AXA Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Macerata per l'importo di €1.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO, e per l'importo di €300.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, ed €1.000.000,00 per la partita ricorso terzi vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ;  
Vista la Delibera Presidenziale n.274 del 25/11/2020 recante la nomina dell'Ufficiale Rogante per temporanea sostituzione del Segretario Generale, già designato ai sensi dell'art.9 Reg. Cod. Nav. con Delibera Presidenziale n.24 del 6/02/2018;  
Visti gli atti d'ufficio ;

**CONCEDE**

Alla CTC MARCHE Soc. Coop. a r.l.

codice fiscale 02641750423

di occupare un manufatto PDM di mq.75,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente presso il comprensorio ex Tubimar del Porto di Ancona, catastalmente censito al foglio 11, mappale 2 sub.33, allo scopo di mantenere una porzione del manufatto PDM situato nel Porto di Ancona presso il comprensorio ex Tubimar per una superficie complessiva di mq.75,00 suddiviso in sala d'attesa, n.2 disimpegni, n.2 ripostigli, ufficio amministrazione, antibagno e n.2 wc, per svolgere attività di trasporto con mezzi propri di containers vuoti o pieni in arrivo in porto via mare per poi distribuirli via terra alle ditte dislocate sul territorio nazionale, e con

l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Canone dovuto anno 2020 = €. 5.618.54 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.


Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:


- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 9) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 10) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 11) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di sicurezza degli impianti tecnologici.
- 13) Resteranno in capo al titolare della concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi gli aggiornamenti catastali ricorrenti.
- 14) Siccome le attività a cui verte la concessione comporterebbero un considerevole flusso di traffico veicolare pesante nell'area del complesso immobiliare ex Tubimar, la presente concessione viene rilasciata a condizione che: la circolazione dei veicoli avvenga in maniera distribuita nel corso di ciascuna giornata, ovvero senza concentrazioni in talune occasioni con conseguenti congestionamenti dell'area demaniale interessata; la circolazione dei veicoli si attenga rigorosamente all'organizzazione viaria già indicata in sito mediante l'apposita segnaletica stradale; per i veicoli in questione non si creino occasioni di sosta prolungata e indisciplinata negli spazi del complesso immobiliare in argomento.
- 15) Il canone applicato è stato determinato ai sensi della Delibera n.16 del Comitato Portuale in data 23/04/1997 e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.


IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.




PORZIONE DI FABBRICATO  
OGGETTO DI DOMANDA DI  
CONCESSIONE (≈ 75 mq)



ANNOTAZIONI:



PORZIONE DI FABBRICATO  
OGGETTO DI DOMANDA DI  
CONCESSIONE (≈ 75 mq)



ANNOTAZIONI:

